

N. R.G. 2338/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2338/2019

tra

SALVATORE PINTO

ATTORE/I

e

EMILIO SASSONE CORSI

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **20 febbraio 2020** ad ore **12.00** innanzi al dott. Alessandro Gnani, sono comparsi:

Per SALVATORE PINTO l'avv. CRISARI LUIGI (CRSLGU75T13H501O) Indirizzo Telematico; ,

Per EMILIO SASSONE CORSI l'avv. PRATO GIOVANNA oggi sostituito dall'avv. N. Zola

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Alessandro Gnani





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Gnani ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2338/2019** promossa da:

SALVATORE PINTO (C.F. PNTSVT57S27L245F), con il patrocinio dell'avv. CUPPONE ANTONIO COSIMO e dell'avv. CRISARI LUIGI (CRSLGU75T13H501O) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CUPPONE ANTONIO COSIMO

ATTORE/I

contro

EMILIO SASSONE CORSI (C.F. SSSMLE55E22F839O), con il patrocinio dell'avv. PRATO GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 2 13900 BIELLApresso il difensore avv. PRATO GIOVANNA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ad avviso del giudicante non sussiste una condotta diffamatoria.

Va preliminarmente detto che tutti i post del convenuto si sono mantenuti nei limiti della continenza verbale, senza insulti od offese alla dignità dell'attore, senza attacchi o invettive nei suoi confronti.

Venendo alla narrazione della citazione e secondo l'ordine ivi riportato.

Primo fatto diffamatorio.

In realtà il convenuto non ha addebitato alcun illecito all'attore, e del resto nella difesa non si specifica quale delitto/reato integrerebbe la fattispecie. L'articolo dà solo conto che egli ha effettuato una consulenza a favore di alcune società (Skyres e GES), e che questa attività però è stata pagata da Axpo, altra società in cui figura l'attore. Non è illecito che consulenze in favore di alcuni soggetti siano pagate da altri soggetti, così come non è illecito che il terzo paghi obbligazioni di altri o nell'interesse di altri.



Secondo fatto diffamatorio.

Trattasi di un'affermazione assai generica, per il termine usato "concesso", del tutto ambivalente ed equivoco, che non indica un abuso subito o una prevaricazione subita. Del resto il convenuto dà atto che socio comunque lo è divenuto, e in proporzione al capitale che egli aveva la disponibilità finanziaria di sottoscrivere. Nel complesso la notizia è data in modo ambivalente e tale da non ingenerare in modo univoco un'impressione negativa e disdicevole sulla condotta dell'attore. Il lettore apprende che, a dispetto forse di qualche diatriba interna non ben precisata nel post, il convenuto è comunque divenuto socio in proporzione a quanto poteva versare, senza ricevere impressione definitiva e sicura di abusi perpetrati dall'attore.

Terzo fatto diffamatorio.

Il post non dice puramente che la società versava in crisi finanziaria o che fosse insolvente. Dice, in maniera articolata e ragionata, e in ciò esprimendo una opinione che non può dirsi diffamatoria, che: a) il progetto aveva solo un cofinanziamento parziale da parte dell'ente pubblico; b) una parte del finanziamento doveva provenire direttamente dalla GES; c) la stessa era in difficoltà a finanziarsi, tant'è che poi decise di accedere al sistema del Crowdfunding, come fece Glass to Power. Ricordandosi che il ricorso al Crowdfunding è circostanza vera e pacifica in causa, secondo questa scansione argomentativa, che è chiara nel post, non si può parlare di affermazioni diffamatorie, ma di un ragionamento espresso con toni sobri, e che segue una determinata logica. Si tratta di libertà di opinione, mantenuta nei limiti della continenza.

Quanto poi al secondo passaggio del post, non emerge dallo stesso un univoco addebito di abuso prevaricatore da parte dell'attore. Si dice – è vero – che il socio lo ha scaricato, avendo la maggioranza. Ora, da un lato questo è espresso con tono civile e contenuto (sebbene rammaricato), senza alcuna offesa, e dall'altro questo non veicola alcun contenuto oltraggioso, posto che chi ha la maggioranza può decidere per il meglio delle sorti sociali, senza compiere per ciò solo alcun abuso. Si aggiunge che, ad ogni modo, in precedenza lo stesso convenuto enuncia chiaramente di non essere stato espulso dalla società per atto unilaterale dell'attore, ma di aver scelto egli stesso di lasciare la società, vendendo la quota ("Non avendo interesse.... Ho dato incarico... 31 Ottobre"). Dunque, il post, valutato nel suo complesso, rispecchia l'oggettività dei fatti, senza affermare una cacciata dalla società subita per decisione del socio maggioritario.

Quarto fatto diffamatorio



Il post in proposito non denuncia alcuna inadeguatezza generale dell'attore. Si limita a narrare un fatto, ossia un diverbio aspro tra l'attore e un funzionario dell'ente pubblico. Parte attrice parla di normale dialettica negoziale, ma non contesta che – come da post – il funzionario pubblico poi rifiutò di conversare ancora con parte attrice. Che sia vero o meno che vi fu un diverbio acceso, ciò è irrilevante, poiché, in sé solo, tale fatto non ha alcuna valenza diffamatoria, fin quando i diverbi non trascendano in offese personali – di cui però il post non dà atto e che non imputa all'attore verso il funzionario.

La domanda va dunque respinta con condanna alle spese secondo soccombenza attorea.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda e condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a parte convenuta, liquidate in €3000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Monza, 20 febbraio 2020

Il Giudice
dott. Alessandro Gnani

